



Consiglio regionale

Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Elementi grafici e identificativi della Polizia Locale
- Art. 3 Distintivo
- Art. 4 Tessera di riconoscimento personale

CAPO II

VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 5 Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi
- Art. 6 Dotazioni tecniche minime dei veicoli

CAPO III

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 7 Tipologie e caratteristiche delle uniformi
- Art. 8 Uso delle uniformi

CAPO IV

DISTINTIVI DI FUNZIONE E SPECIALITA', ANZIANITA' E LUNGO COMANDO

- Art. 9 Distintivi di funzione e specialità
- Art. 10 Distintivi di anzianità e lungo comando

CAPO V

RICONOSCIMENTI DALL'ENTE LOCALE DI APPARTENENZA E BENEMERENZE REGIONALI

- Art. 11 Riconoscimenti conferiti dall'Ente locale di appartenenza
- Art. 12 Benemerienze regionali

CAPO VI

DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE

- Art. 13 Distintivi di grado

CAPO VII

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER LA COAZIONE FISICA, PER L'AUTOTUTELA E PER LA DISSUAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

- Art. 14 Strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione
- Art. 15 Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione
- Art. 16 Addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

Allegato A - Design Book Polizia Locale Abruzzo

Allegato B - Design Book Integrativo per la Polizia Locale di ambito Provinciale Abruzzo

TUTTE LE SEZIONI IN CUI SI ARTICOLANO GLI ALLEGATI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Le Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo sono funzionalmente riunite sotto un'unica qualificazione, nonché da stemmi, emblemi, uniformi, segni distintivi e da comuni norme di operatività.
2. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012), disciplina le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti per l'autotutela e la dissuasione, dei simboli distintivi e di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione alle Polizie Locali.

Art. 2 (Elementi grafici e identificativi della Polizia Locale)

1. Il fregio della Polizia Locale è imperniato su volto e spalle del Guerriero di Capestrano, archetipo di riferimento di storia e cultura regionale. Le sembianze del Guerriero, sebbene in una veste grafica stilizzata, costituiscono il cuore riconoscibile del fregio, circondato da pattern segnaletico e dalle scritte: "POLIZIA LOCALE" ed "ABRUZZO". Gli elementi grafici di cui alla Sez. 1 dell'Allegato A sono variamente riprodotti su veicoli, uniformi e distintivi di grado.
2. Sono elementi identificativi della Polizia Locale della Regione Abruzzo quelli contenuti nella Sez. 2 dell'Allegato A.
3. Chiunque produce, commercializza e utilizza per propri scopi aziendali o personali o associativi stemmi, emblemi, livree, fogge dei veicoli, uniformi e segni distintivi in generale, che si prestano a essere confusi con quelli della Polizia Locale della Regione Abruzzo, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3 (Distintivo)

1. Gli operatori di Polizia Locale portano come distintivo identificativo una placca a forma di scudo "sannitico sagomato" in metallo cromato lucido all'interno e a "buccia d'arancia" all'esterno (Sez. 2.6 dell'Allegato A). Il distintivo deve essere applicato in modo visibile e riconoscibile sulla uniforme e deve essere altresì collocato all'interno del portatessera.
2. Il distintivo identificativo viene rilasciato al momento dell'assunzione nella Polizia Locale e, in caso di cessazione a qualunque titolo, deve essere restituito.
3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciato all'operatore un nuovo distintivo identificativo.

Art. 4 (Tessera di riconoscimento personale)

1. La tessera di riconoscimento personale, rilasciata al momento dell'assunzione nella Polizia Locale, ha la struttura, il testo, gli elementi e le dimensioni riportati nella Sez.

2.7 dell'Allegato A ed è sostituita ad ogni modifica di ruolo o grado. Unitamente alla tessera deve essere fornito un portatessera che permetta l'immediata visibilità della stessa e del distintivo identificativo.

2. In caso di cessazione, a qualunque titolo, la tessera di riconoscimento deve essere restituita.
3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciata all'operatore nuova tessera di riconoscimento.

CAPO II VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 5

(Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi)

1. Le attività di Polizia Locale sono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi e, per eventuali servizi fluviali e aerei, con natanti e mezzi aerei.
2. Il colore della scocca, gli elementi grafici e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui veicoli e sui mezzi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo sono stabiliti nella Sez. 3 dell'Allegato A. In relazione a specifiche esigenze e/o necessità di servizio i veicoli sono attrezzati per il trasporto coatto.
3. È fatta salva la facoltà degli Enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità di servizio, solo ed esclusivamente come mezzi in aggiunta a quelli muniti di livrea istituzionale, dunque accessori e non principali dell'attività di Polizia Locale.
4. Per specifici servizi connessi a peculiarità del territorio o ad eventi che richiedono l'impiego di mezzi speciali, questi ultimi devono richiamare gli elementi grafici essenziali di riconoscimento della livrea prevista per i veicoli e i mezzi in dotazione alle Polizie Locali della Regione Abruzzo.

Art. 6

(Dotazioni tecniche minime dei veicoli)

1. I veicoli e i mezzi, destinati all'uso esclusivo della Polizia Locale sono equipaggiati con allestimenti consistenti in attrezzature e apparecchiature, interne ed esterne, descritti nella Sez. 3 dell'Allegato A.
2. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.
3. Ciascun Ente locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può individuare ulteriori attrezzature e apparecchiature in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri protocolli operativi interni le modalità di impiego e di assegnazione.
4. I modelli, gli standard delle prestazioni attese ed i livelli di conformità richiesti per le dotazioni tecniche minime di veicoli e mezzi sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.

CAPO III

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7

(Tipologie e caratteristiche delle uniformi)

1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche delle uniformi della Polizia Locale e dei relativi accessori sono stabiliti nelle Sez. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato A nonché nell'Allegato B.
2. L'uniforme di rappresentanza è destinata esclusivamente alle cerimonie ufficiali e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. È facoltà degli Enti locali dotare gli ufficiali di Polizia Locale della uniforme di gala, il cui impiego è demandato alle indicazioni del Comandante.
3. Ciascun Ente locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può individuare ulteriori capi tecnici o accessori, in base alle esigenze operative da espletare, e disciplinarne le modalità di impiego e di assegnazione. In ogni caso è necessario che ogni ulteriore dotazione rispetti sempre gli elementi grafici contenuti nella Sez. 1 dell'Allegato A.
4. Le specifiche tecniche relative alle uniformi sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.

Art. 8

(Uso delle uniformi)

1. Il personale della Polizia Locale svolge i servizi in uniforme. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Comandante o dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità previste nel regolamento dell'Ente locale.
2. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme in modo appropriato con dignità e decoro. Sulla uniforme non sono consentite alterazioni o aggiunte arbitrarie di qualunque tipo a esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo promiscuo di capi della uniforme con abiti civili o di parti di uniforme diverse tra loro. Il personale della Polizia Locale libero dal servizio non può indossare l'uniforme, né parti di essa. Eventuali deroghe sono autorizzate per iscritto dal Comandante o dal Responsabile del Servizio.
3. Nel rispetto delle specifiche tradizioni dei corpi o servizi di Polizia Locale, le uniformi storiche appartenute ai rispettivi enti possono continuare a essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche.
4. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria delle uniformi e degli accessori sono disciplinate da ciascun Ente locale. Tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale. Le uniformi e gli accessori vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati all'ente di appartenenza all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio. L'Ente locale ha facoltà di prevedere, nel regolamento di Polizia Locale, il lavaggio delle uniformi a proprio carico.
5. Per servizi istituzionali svolti al di fuori del territorio regionale l'uso della uniforme è disposto dal Comandante/Responsabile di Servizio, in ragione della tipologia della prestazione e secondo le modalità previste nel regolamento dell'Ente locale.
6. I cambi di uniforme secondo le stagioni sono individuati nelle seguenti date:
 - a) divisa autunnale dal 16 settembre al 15 novembre;
 - b) divisa invernale dal 16 novembre al 15 aprile;

- c) divisa primaverile dal 16 aprile al 15 giugno;
 - d) divisa estiva dal 16 giugno al 15 settembre.
7. In relazione a particolari condizioni climatiche il Comandante o il Responsabile di Servizio può, con proprio provvedimento, anticipare o posticipare fino ad un massimo di quindici giorni le date di cui al comma 6.
 8. Gli operatori di Polizia Locale che utilizzano le uniformi arbitrariamente, fuori servizio, ovvero fuori dei casi previsti, sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

CAPO IV DISTINTIVI DI FUNZIONE E SPECIALITÀ, ANZIANITÀ E LUNGO COMANDO

Art. 9 (Distintivi di funzione e di specialità)

1. I distintivi di funzione e specialità hanno la finalità di individuare l'unità specialistica, il servizio o il gruppo al quale l'operatore di Polizia Locale appartiene.
2. Le dimensioni, i disegni, i materiali e le policromie dei distintivi sono specificati nella Sez. 2.8 dell'Allegato A.
3. I singoli Enti locali possono prevedere ulteriori distintivi di funzione e specialità sempre utilizzando il logotipo generale degli stessi, laddove ragioni organizzative interne lo rendano necessario, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 10 (Distintivi di anzianità e lungo comando)

1. I distintivi di anzianità costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio prestato nella Polizia Locale e sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge che viene conferito al personale che abbia raggiunto sette, quattordici, ventuno, ventotto e trentacinque anni di onorato servizio.
2. I distintivi di anzianità, descritti nella Sez. 2.9 dell'Allegato A, sono conferiti dal Comandante o dal Responsabile di Servizio, previo computo dei periodi di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.
3. I distintivi di lungo comando costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio, in qualità di Comandante o Responsabile del Servizio, prestato nella Polizia Locale. Sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge, conferito a coloro che, nel ruolo di comando, hanno raggiunto sette, quattordici e ventuno anni di onorato servizio. I distintivi di lungo comando, descritti nella Sez. 2.9 dell'Allegato A, sono conferiti dal Sindaco/Presidente della Provincia, previo computo dei periodi di comando, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.

CAPO V
RICONOSCIMENTI DALL'ENTE LOCALE DI APPARTENENZA
E BENEMERENZE REGIONALI

Art.11
(Riconoscimenti conferiti dall'Ente locale di appartenenza)

1. Gli Enti Locali possono conferire al personale della Polizia Locale le seguenti onorificenze:
 - a) Encomio Solenne;
 - b) Encomio Semplice;
 - c) Elogio.
2. L'Encomio Solenne costituisce una lode per atti eccezionali, esso è conferito dalla Giunta comunale o provinciale, su proposta del Comandante o dal Responsabile di Servizio. Esso è costituito da una medaglia e da un nastrino con i colori dell'Amministrazione precedente.
3. L'Encomio Semplice costituisce una lode per un atto speciale o meriti particolari, che esaltino il prestigio del Corpo/Servizio o dell'Ente Locale di appartenenza. Esso è conferito dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, su proposta del Comandante o del Responsabile del Servizio e consiste in un attestato nominativo.
4. L'Encomio, Solenne o Semplice, può essere conferito anche all'intero Corpo o Servizio.
5. L'Elogio costituisce un riconoscimento per costante, lodevole ed elevato rendimento in servizio, conferito dal Comandante o dal Responsabile del Servizio e consiste in un attestato nominativo.

Art. 12
(Benemerenze regionali)

1. Le Benemerenze regionali vengono conferite agli operatori di Polizia Locale che, individualmente o come collettivo, si siano distinti per atti meritevoli e di alto valore. Esse, come da descrizione contenuta nella Sez. 2.10 dell'Allegato A, consistono in una medaglia ed un nastrino con i colori ed il simbolo della Regione conferiti motivatamente dal Presidente della Regione (e/o Assessore Delegato alla Polizia Locale). Le segnalazioni per il loro conferimento, ad opera del Sindaco e del Presidente della Provincia, dovranno essere inviate al competente Dipartimento regionale nel periodo tra il primo ed il trentuno gennaio di ogni anno.

CAPO VI
DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE

Art. 13
(Distintivi di Grado)

1. La struttura funzionale della Polizia Locale si basa sul principio gerarchico e sulla progressiva suddivisione e focalizzazione delle attività in compiti e mansioni assegnati a cascata ai livelli gerarchici sottostanti. L'articolazione dei gradi in cui si declina il principio gerarchico è ispirata a quella adottata dalle forze di polizia a ordinamento civile. L'imprescindibile canone gerarchico per il funzionamento di corpi e servizi

implica che gli appartenenti alla Polizia Locale debbano eseguire le direttive impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti.

2. L'ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado è dato dalla posizione in graduatoria a seguito della quale si è stati inquadrati nella categoria che legittima il grado; a ulteriore parità, l'ordine di precedenza è dato dall'anzianità anagrafica.
3. I distintivi di grado sono conferiti al Comandante o Responsabile di Servizio dal Sindaco o Presidente della Provincia, e agli Operatori di Polizia Locale dal Comandante o Responsabile di Servizio, in conformità al presente regolamento. I distintivi di grado devono essere apposti sulle contropalline della divisa ordinaria invernale, sui tubolari della divisa estiva e sui pettorali della divisa operativa.
4. Il passaggio dalle precedenti alle nuove simbologie di grado avviene in ossequio al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'apposita tabella nella Sez. 9 dell'Allegato A. L'avvenuta attribuzione di gradi in violazione della previgente normativa non dà diritto ad alcuna sanatoria.
5. Gli operatori di Polizia Locale che si arrogano o indossano gradi in violazione del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

CAPO VII CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER LA COAZIONE FISICA, PER L'AUTOTUTELA E PER LA DISSUAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 14

(Strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione)

1. Le caratteristiche degli strumenti di coazione fisica, nonché di autotutela e di dissuasione, sono disciplinate nella Sez. 10 dell'Allegato A.
2. Gli strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione, hanno natura e scopi esclusivamente difensivi.
3. Gli Enti locali, previa autorizzazione della Giunta regionale, hanno facoltà di dotare i propri operatori di altri strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, autonomamente individuati tra quelli in commercio.

Art. 15

(Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione
degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione)

1. Salvo quanto già stabilito dalla legislazione nazionale e dal regolamento dell'Ente locale, i singoli Corpi o Servizi di Polizia Locale dettano con propri protocolli operativi interni la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, di cui alla Sez. 10 dell'Allegato A.
2. Gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione costituiscono dotazione personale e sono assegnati al superamento del corso di addestramento, di cui all'articolo 16.
3. Il Comandante provvede all'assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sulla base di quanto indicato nel presente regolamento e degli atti emanati in applicazione di esso.

4. Presso i Corpi o Servizi di Polizia Locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray antiaggressione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo, a scadenza o a deterioramento.

Art. 16

(Addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione)

1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale e dei programmi dei singoli Enti locali. Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione degli strumenti.
2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione si articolano in una parte teorico-giuridica e in una parte pratica. La parte teorico-giuridica ha una durata minima di due ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite anche nozioni basilari di medicina anatomia-legale tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di dodici ore, durante le quali gli operatori, ai quali saranno assegnati individualmente gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza.
3. Al termine del corso gli operatori di Polizia Locale dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorico-giuridica. La prova teorico-giuridica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti in dotazione, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza.
4. Gli operatori di Polizia Locale, assegnatari degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità, devono sostenere un corso di aggiornamento triennale.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le onorificenze e le decorazioni di merito di natura civile e militare e le insegne cavalleresche concesse dallo Stato italiano, da altri Stati o da organismi pubblici nazionali o internazionali riconosciuti, osservano la vigente normativa in materia e sono portate di diritto dagli operatori di Polizia Locale. Ove non espressamente disposto dalla normativa statale, le decorazioni si succedono nel seguente ordine di precedenza: nazionali e internazionali prima militari e poi civili, quindi a seguire decorazioni

regionali e decorazioni concesse da autorità locali.

2. Il saluto per gli operatori di Polizia Locale in servizio in uniforme e a capo coperto si esegue sempre verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici. Il saluto si esegue, in modo marziale, portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita tese e chiuse al di sopra dell'occhio destro.
3. Gli Enti locali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 42/2013, in merito all'approvazione dei nuovi regolamenti o all'adeguamento di quelli esistenti, sono in ogni caso tenuti ad uniformarsi a quanto prescritto negli Allegati A e B del presente regolamento nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, decorsi i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 della l.r. 42/2013.
4. Ai fini dell'acquisto dei veicoli con le dotazioni tecniche, delle uniformi ed accessori e degli strumenti per l'autotutela e la dissuasione, gli Enti locali possono operare con scelte autonome nel rispetto dei limiti di cui alla legislazione statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.
5. Al competente Dipartimento regionale sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea/mancata applicazione delle norme del presente regolamento.
6. Nel caso di segnalazioni di cui innanzi il competente Dipartimento regionale assegna il termine per l'adeguamento alla normativa regolamentare.
7. Il mancato tempestivo adempimento alle disposizioni regionali comporta la segnalazione alla Giunta regionale del mancato adempimento al regolamento regionale da parte del Sindaco, del Presidente della Provincia e/o del Comandante o Responsabile del Servizio, per i provvedimenti di competenza.
8. Alle Province, che svolgono le funzioni di Polizia Locale, si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con le eccezioni indicate nell'Allegato B.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 93/3 del 8.8.2023, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE